

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, CACCIA, ASTORI, BONETTI, MELELEO,
STEGAGNINI, SANTUZ, REBULLA, RABINO, BAMBI**

Presentata il 4 dicembre 1985

Norme per la riduzione dei limiti di permanenza alle armi per la concessione del trattamento di quiescenza ai combattenti nella guerra di liberazione ed in altri due conflitti bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 52, fissa, per il personale militare non appartenente al servizio permanente o continuativo, il limite minimo di servizio di venti anni per avere diritto a pensione.

Inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, all'articolo 2, indica — indipendentemente dagli anni di servizio prestato quali soggetti del diritto a pensione di guerra — i militari (o persone ad essi equiparate) che abbiano riportato in guerra ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa.

Tra le due fattispecie previste dalle norme vigenti, non trova collocazione una categoria di ex combattenti che — in con-

seguenza delle vicende che hanno investito il paese dal 1915 al 1945 — è stata più volte richiamata alle armi, assumendo un consistente periodo di anni di servizio militare — svolto in delicate condizioni di impiego — senza avere diritto alla benché minima pensione.

Per di più, tra queste persone, ne esistono alcune, particolarmente degne di essersi « coperte » di gloria. Queste — oltre ad avere partecipato a più guerre in quell'arco della vita in cui normalmente un uomo costruisce il proprio futuro economico ed avendo quindi subito danni che vanno al di là della semplice interruzione o perdita di un'attività lavorativa — hanno ricevuto soltanto ricompense di contenuto morale.

Il presente provvedimento intende rivolgersi proprio a loro, non soltanto per

evitare che ora, in età avanzata e non più in grado di svolgere un proficuo lavoro, possano trovarsi in precarie condizioni economiche, ma anche e soprattutto per dare un tangibile riconoscimento del Paese per i servizi ad esso resi.

In sostanza si tratta di un'iniziativa particolare, nella quale le diverse condizioni introdotte per la determinazione degli aventi diritto si prefiggono anche di non creare distonie nel contesto legislativo in materia pensionistica, prevedendo effetti soltanto a favore di soggetti particolarmente meritevoli di considerazione.

Il provvedimento si compone di 3 articoli.

Con il primo si intende attribuire un trattamento minimo di pensione, a carico

dello Stato, a favore di ex combattenti con dieci o più anni di servizio che abbiano partecipato almeno a tre guerre e fra queste a quella di liberazione, ricevendo in ognuna una ricompensa al valore militare e siano altresì cavalieri di Vittorio Veneto.

Il secondo articolo individua la base pensionabile cui far riferimento per la determinazione del trattamento e fissa la data di decorrenza del trattamento di quiescenza.

Il terzo riguarda l'onere finanziario, decisamente irrisorio considerata la portata equitativa del provvedimento ed il ridottissimo numero di coloro che ne potranno fruire in relazione alla decorrenza definita nell'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale ex combattente che, avendo maturato dieci o più anni di servizio militare, abbia partecipato almeno a tre guerre e fra queste a quella di liberazione, ricevendo in ognuna una ricompensa al valor militare e sia cavaliere di Vittorio Veneto, spetta il trattamento normale di quiescenza nella percentuale della base pensionabile fissata dal primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

Ai fini della individuazione della base pensionabile va fatto riferimento allo stipendio iniziale del livello retributivo cui è inquadrato il pari grado in servizio.

Nei confronti dei graduati e militari di truppa si applica il penultimo comma del già citato articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive integrazioni e modificazioni.

Il trattamento di quiescenza decorre dal 25 aprile 1985, quarantennale della Liberazione.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.